



AS 3584

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013)**

Legenda : ** emendamenti fondamentali

** **Manovra 2013**

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 91 dell'articolo 1 è così sostituito:

“1. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: “2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle parole: “2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015”

2. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.”

3.. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole “2.000 milioni” con le seguenti “1.000 milioni”.

4. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: “Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili.”

5. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

6. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione

vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

7. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

MOTIVAZIONE

Commi 1 e 2. La manovra a carico dei Comuni per l'anno 2013 disposta dalla cosiddetta spending review ammonta a 2 miliardi e 500 milioni, che si sommano alla riduzione delle risorse già operata nell'ultimo triennio, che solo in termini di tagli ammonta a 4 miliardi.

Si propone di eliminare tale manovra e di mantenere il percorso di revisione della spesa già operante attraverso i fabbisogni standard.

Commi 3 e 4. Con i seguenti commi si riduce la manovra a carico del comparto per un importo di 1 milione di euro e si rimanda a successivo atto la ripartizione nell'ambito del comparto.

Commi 5 e successive. La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 1.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione dei comuni del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza Unificata

COPERTURA FINANZIARIA

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 2.000 milioni con riferimento alla riduzione della spending review con effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto, a 1.000 milioni per la riduzione degli obiettivi di patto di stabilità con effetti esclusivamente sull'indebitamento netto e a euro 1.000 milioni per l'incentivazione del patto verticale con effetti esclusivamente sul saldo netto da finanziare, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla seguente proposta di modifica:

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

Effetti

Tenendo conto di una raccolta dei giochi elettronici d'azzardo stimabile intorno ai 30 miliardi di euro per il 2013, la variazione delle aliquote proposte è in grado di generare un maggior gettito di 3000 milioni di euro a decorrere dal 2013.

**** Proroga dell'entrata in vigore del Tares**

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

Motivazioni

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei Comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali.

La proposta di proroga risponde ad esigenze di maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi del Tares, sui quali l'Anci ha presentato proposte di modifica, nonché a pressanti motivazioni di opportunità e di necessità di maggior preparazione del processo applicativo.

La proposta assicura inoltre, al comma 2, l'applicabilità della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del d.l. 201, a fronte della quale è prevista una corrispondente riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

La proposta, infine, vincola i Comuni al mantenimento del regime di prelievo attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del Tares, prorogata al 2014.

Le possibili difficoltà connesse all'esatta individuazione della superficie di riferimento, necessaria per la ripartizione della riduzione delle assegnazioni statali di cui al comma 13-bis, possono essere superate in tempi brevi attraverso una certificazione dei Comuni verificata in sede tecnica presso la Conferenza Stato-Città, anche attraverso il confronto con i dati di superficie e consistenza degli immobili attualmente disponibili presso l'Agenzia del Territorio.

**** Applicazione dell'IMU**

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene chiarito, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non può essere tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota statale (oggetto di rinuncia espressa introdotta con il d.l. n. 16 del 2012), né per ciò che riguarda la quota di sua propria spettanza che dovrebbe in astratto essere oggetto di auto-versamento. Di conseguenza, il gettito virtualmente derivabile dal patrimonio immobiliare di proprietà dei Comuni non costituisce base di riferimento per le compensazioni finanziarie disposte dal comma 17, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011.

Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 della medesima norma, già recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

**** IMU ai Comuni**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

“*Comma 11bis.* Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11 ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

Comma 11ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è pari allo xxx per cento; al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è pari allo xxx per cento; il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo xxx per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo.

MOTIVAZIONE

Attualmente il gettito dell'imposta immobiliare unica sull'abitazione principale è destinato integralmente ai Comuni mentre quello sulle fattispecie rimanenti è destinato allo stato per il 50% dell'imposta calcolata ad aliquota standard.

L'emendamento propone la sostituzione degli attuali trasferimenti con il gettito dell'imposta, al fine di restituire autonomia finanziaria ai comuni ed eliminare la dipendenza dalle erogazioni statali.

E' previsto un sistema perequativo, che raccolga i risultati dell'analisi della spesa, quindi i fabbisogni standard, e introduca un meccanismo di perequazione della capacità fiscali. Inoltre viene garantita la sostenibilità finanziaria degli enti in modo che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non comporti shock finanziari e vengano rispettate le indicazioni della legge 42 del 2009 in merito all'attuazione del federalismo fiscale che dispone il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali valutate all'80% della spesa e la correzione dei differenziali di capacità fiscali per le altre funzioni.

**** Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)**

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.

**** Anticipazione di tesoreria**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

MOTIVAZIONE

Il ricorso alla anticipazione di cassa è regolamentato dall'articolo 222 del Tuel che fissa il massimo della anticipazione di cassa ai 3/12 delle entrate correnti, l'emendamento proposto chiede di innalzare questo limite 6/12.

**** Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lett a) è così sostituita
“a) sentenze passate in giudicato”

MOTIVAZIONE

L'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 (TUEL), prevede l'obbligo per gli enti locali del riconoscimento dei debiti fuori bilancio qualora vi siano sentenze esecutive. Tuttavia, a seguito di intervenute modifiche normative, le decisioni dei Giudici sono tutte esecutive ope legis all'atto della loro emanazione; gli Enti sono pertanto costretti dall'attuale formulazione della norma a provvedere immediatamente, anche in presenza di una sentenza di condanna di primo grado, quindi appellabile. Ciò determina evidenti difficoltà, considerata anche la contingente sfavorevole situazione economico-finanziaria.

Poiché si verifica molto spesso che le sentenze di primo grado vengano riformate nei successivi gradi di giudizio, l'Ente che ha già proceduto alla liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emanate dal Giudice di prime cure e che deve recuperare da soggetti privati delle somme per effetto delle sentenze di grado successivo, si trova nella situazione di non poter recuperare tali somme, versate sovente a soggetti che nel frattempo sono diventati nullatenenti o a società addirittura sciolte e non più esistenti.

L'emendamento proposto ha lo scopo di modificare la norma sopra esposta stabilendo che l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio sia previsto solo nel caso di sentenze passate in giudicato e non anche semplicemente esecutive, modificando in tal senso l'anzidetto comma 1, lett. a), dell'art. 194 del TUEL.

**** Esclusione per i Piccoli Comuni dal patto di stabilità 2013**

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

**** Emendamenti in materia di personale**

Articolo aggiuntivo

- Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”

- Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

- L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

Motivazione

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.

**** Articolo aggiuntivo**

- Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
- dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;
- le parole “dell'anno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “dell'anno 2004.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

**** Articolo aggiuntivo**

Assunzioni di personale impiegato nei servizi educativi e scolastici

Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo.”.

Motivazione

Il primario diritto all'educazione, all'istruzione, allo studio ed alla continuità del servizio educativo nel nostro ordinamento è oggetto di una specifica tutela, che trova la sua fonte primaria nella stessa Costituzione (art. 33 e 34 Cost.); tale diritto deve essere garantito tanto nelle scuole statali quanto nelle scuole paritarie gestite dagli Enti locali, che svolgono un ruolo importantissimo nella erogazione di servizi scolastici.

L'organizzazione e gestione dei servizi scolastici rientra, infatti, secondo quanto definito dal comma 27 dell'art. 14 del dl 78/2010, come modificato dall'art.19 del dl n. 95/2012, nelle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

I servizi scolastici si qualificano dunque quali servizi infungibili ed essenziali, la garanzia dei quali non può essere compressa da norme dirette a tutelare il coordinamento della finanza pubblica (si veda a tal proposito la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Delibera n. 46 del 29 agosto 2011).

Alla luce di ciò dunque, appare dunque indispensabile procedere nel solco delle scelte già effettuate nell'ambito del dl n. 16/2012 - cd. Decreto legge fiscale - per definire un quadro coerente che consenta ai Comuni di garantire la corretta e continuativa erogazione di tali servizi.

Nell'ambito del dl n. 16/2012, infatti, sono state introdotte parziali deroghe per le assunzioni a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro flessibile del personale educativo e scolastico; occorre tuttavia ricordare che su tutti i Comuni grava un limite fondamentale, ossia l'obbligo di rispettare una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente non superiore al 50%, includendo anche il personale dipendente dalle società partecipate dal Comune. Tale inclusione spesso determina il superamento del limite del 50%, determinando così il divieto di assunzione a qualunque titolo.

Occorre, dunque, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e dell'obbligo di contenere la spesa di personale, definire un assetto complessivo coerente, prevedendo che nel caso in cui il superamento del limite del 50% derivi dall'inclusione delle spese di personale delle società partecipate, il blocco delle assunzioni non opera in relazione alle sole assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica.

**** Articolo aggiuntivo**

- All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Motivazione

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Riduzione 500 mln spending review 2013

All'articolo 1 il comma 91 è abrogato

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di eliminare la maggiorazione imposta ai comuni, dalla legge di stabilità, di 500 milioni aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16 comma 6 del decreto legge 95/2012 attraverso la riduzione della spesa degli enti territoriali.

Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

“6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.”

“6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

MOTIVAZIONE

Il decreto legge dispone che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati al PSI non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti disposta dalla spending review, ma gli importi da imputare a ciascun Comune definiti attraverso la metodologia di cui al decreto legge n. 95 del 2012 sono esclusi dalle entrate utili ai fini del patto di stabilità e destinati all'estinzione anticipata del debito.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione del debito sono recuperate nel 2013 attraverso il taglio del FSR (modalità di cui art 16, co. 6, del d.l. n. 95 del 2012).

L'emendamento proposto esclude dalla misura disposta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ponendola a carico del comparto.

Inoltre per incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.

Modalità attuazione manovra 1)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

La norma prevede che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni per l'estinzione anticipata e la riduzione del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.

Modalità attuazione manovra 2)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente comma: "Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone che per il 2013 per i Comuni soggetti a patto la riduzione di risorse erariali disposta dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, spending review fase due, che prevede un'ulteriore riduzione di risorse pari a 2 miliardi aggiuntivi, sia trasformato in obiettivo valido ai fini del patto di stabilità interno. Ciò in quanto la riduzione disposta è insostenibile per buona parte dei Comuni.

Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma:

“I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.”

Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

MOTIVAZIONE

Si propone per i comuni terremotati lo stesso trattamento riservato ai Comuni virtuosi ai fini del patto di stabilità, portando a zero il saldo-obiettivo per gli anni 2013 e 2014.

Accertamenti patto di stabilità interno

Aggiungere il seguente articolo:

Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE.”

Motivazione

Per garantire un più ampio accesso a meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico è indispensabile esonerare dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute dalle Amministrazioni Pubbliche, alle quali sono associati effettivi risparmi sui consumi energetici, così come annualmente certificato dal Gestore del Servizio Elettrico (GSE) e come previsto dalle norme tecniche di settore.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 8 della Legge 183/2011 riduce le percentuali di spesa per interessi sui prestiti accessi dagli enti territoriali così come definiti nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Tali percentuali sono state ridotte e fissate come segue: 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% a decorrere dall'anno 2014. Come conseguenza **i Comuni non sono autorizzati ad assumere nuovi mutui nemmeno nel caso in cui questi vadano a finanziare investimenti produttivi in impianti alimentati a FER o interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica in grado di pagare la spesa per interessi (il servizio del debito) e di restituire il capitale attraverso il flusso di cassa da essi stessi generato.** Ai fini dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno, occorrerebbe pertanto distinguere all'interno del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali tra quei prestiti (mutui) che si finanziano con le entrate correnti e quelli che si finanziano con le risorse generate dagli investimenti consentiti dall'assunzione dei mutui stessi. Va ricordato che molto spesso, gli investimenti in FER e efficienza energetica consentono ai Comuni di offrire servizi ai propri cittadini senza oneri aggiuntivi, contribuendo così sia al livello di attività produttive che al livello di welfare garantito nell'ambito del territorio di riferimento.

Art. 1

Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere il seguente comma:

“94-bis. All'articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “i comuni” aggiungere le seguenti parole “le unioni di comuni,”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario per ricomprendere tra i soggetti esenti dall'imposta IVA per entrate di carattere commerciale di cui all'articolo 74 del TUIR n. 917/1986 anche le Unioni di Comuni, individuate dall'articolo 19 del DL n. 95/2012 (Legge n. 135/2012 – Spending Review 2) quali enti locali per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Tale richiesta è motivata dall'esigenza di evitare una evidente disparità di trattamento tributario per le Unioni di Comuni.

Art. 1
**Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle
spese delle pubbliche amministrazioni**

All'articolo 1, dopo il comma 94-bis, aggiungere il seguente comma:

“94-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari.>>”

MOTIVAZIONE

Per favorire processi di fusione occorre prevedere un periodo di convergenza finanziaria tra i Comuni originari al fine di realizzare un graduale e complessivo riequilibrio finanziario senza rischiare di penalizzare le singole comunità locali.

Art. 1

Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni

All'articolo 1, dopo il comma 94-ter, aggiungere il seguente comma:

“94-quater. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi.”

MOTIVAZIONE

Stante la complessità del quadro finanziario e ordinamentale, la presente proposta emendativa è finalizzata a consentire ai piccoli Comuni interessati dall'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, previsto dall'articolo 19 della legge n. 135/2012 (c.d. Spending Review 2), di fruire di un maggior lasso di tempo per l'avvio dell'esercizio associato. La richiesta è motivata, in particolare, dalla grave situazione finanziaria in cui versano i bilanci dei piccoli Comuni, causata non solo dall'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali imposti dalla Spending Review 2, ma anche dall'imminente assoggettamento dei piccoli Comuni al Patto di Stabilità interno a partire dall'annualità 2013, salvo l'accoglimento delle proposte avanzate dall'ANCI a tale riguardo.

Inoltre, si ritiene che la deroga temporale sia necessaria anche al fine di allineare l'avvio delle gestioni associate con l'avvio della centrale unica di committenza in capo alle Unioni di Comuni prevista – dall'articolo 29, comma 11-ter, della legge n. 14/2012 (c.d. Milleproroghe 2012) – a partire dal 31 marzo 2013.